

(SCHEMA TIPO)

**Statuto  
dell'Organizzazione di Volontariato Associazione**

“ “

**Art. 1 – Costituzione e Sede**

E' costituita ai sensi dell'art. 36 e seguenti del C.C. , l'Organizzazione di Volontariato denominata “.....”, con sede in Zogno C.F. ....

L'organizzazione è costituita in conformità al dettato della legge 11.08.1991 n. 266 la quale le attribuisce la qualificazione di Organizzazione di Volontariato.

I contenuti e la struttura dell'Associazione sono ispirati ai principi di solidarietà, trasparenza e democrazia che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'Organizzazione stessa.

**Art. 2 – Finalità e attività**

L'Associazione non persegue fini di lucro né diretto né indiretto, ed opera mediante le prestazioni dirette, personali e gratuite dei propri aderenti.

L'Associazione di Volontariato ha per scopo l'intervento di gestione, manutenzione e valorizzazione della strada agro-silvo-pastorale “.....”

Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte dall'Associazione di Volontariato prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti.

L'attività degli aderenti, non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono essere solo rimborsate dall'Associazione di Volontariato le spese vive effettivamente sostenute per

l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci.

L'Associazione, qualora se ne presentasse la necessità potrà, per il raggiungimento degli scopi sociali, stipulare accordi o convenzioni con Enti Pubblici o altre Associazioni.

### **Art. 3 – I Soci**

Sono aderenti all'Associazione coloro che hanno sottoscritto l'Atto di Costituzione in qualità di Soci Fondatori e quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo in qualità di Soci Ordinari.

Il Consiglio Direttivo può accogliere l'adesione di "Sostenitori" che forniscono sostegno economico alle attività dell'Associazione, nonché nominare "Soci Onorari" quelle persone che hanno fornito un particolare contributo alla vita dell'Associazione stessa.

Sostenitori e "Soci Onorari" non sono soggetti ad elettorato attivo e passivo. E' esclusa la partecipazione temporanea alla vita associativa.

Il numero dei soci è illimitato.

Possono aderire all'Associazione tutte le persone, che ne condividano le finalità istituzionali e gli scopi associativi ed abbiano compiuto il diciottesimo anno d'età.

Sulla domanda di ammissione, si esprime il Consiglio Direttivo, nella prima riunione successiva al suo ricevimento.

### **Art. 4 – Perdita della qualifica di socio**

La qualifica di socio si perde per:

- decesso;
- mancato pagamento della quota associativa;
- dimissioni volontarie;
- per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- per persistenti violazioni degli obblighi statutari;

L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo, previa contestazione scritta degli addebiti per cui viene richiesta l'esclusione del socio e senza precludere il diritto di replica da parte degli stessi iscritti.

La perdita della qualifica di socio non dà diritto alla restituzione delle quote associative versate.

### **Art. 5 – Diritti e doveri dei Soci**

I Soci sono tenuti a:

- osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli Organi Sociali;
- versare la quota associativa stabilita annualmente;
- svolgere le attività preventivamente concordate;
- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.

I Soci hanno diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione di Volontariato;
- a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- a prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione di Volontariato, con possibilità di ottenerne copia.
- proporre progetti ed iniziative da sottoporre al Consiglio Direttivo;
- discutere e approvare i rendiconti economici.

### **Art. 6 – Gli Organi dell'Associazione**

Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente.

Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite ed hanno durata di 3 (tre) anni. Ai Soci che ricoprono cariche associative spetta eventualmente il rimborso delle spese eventualmente sostenute, nei modi e nelle forme stabilite dal regolamento interno e dalla disciplina fiscale.

### **Art. 7 – L'Assemblea dei Soci**

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione.

L'Assemblea è composta da tutti i Soci che sono in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

Le riunioni dell'Assemblea vengono ordinariamente convocate a cura del Presidente del Consiglio Direttivo mediante avviso da comunicare almeno 7 giorni prima, contenente la data e l'ora di prima convocazione e l'ordine del giorno.

L'Assemblea è convocata in seduta *ordinaria* almeno una volta all'anno e, comunque, tutte le volte che se ne ravvisa la necessità, su richiesta del

Presidente, di 1/3 dei membri del Consiglio Direttivo o di almeno il 10% degli associati.

L'Assemblea ordinaria è convocata per:

- l'approvazione del programma e del bilancio di previsione per l'esercizio successivo;
- l'approvazione della relazione sull'attività e del rendiconto economico (bilancio consuntivo) dell'esercizio precedente;
- l'esame delle questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo;

altri compiti dell'Assemblea ordinaria sono:

- eleggere i componenti del Consiglio Direttivo o degli altri organi previsti;
- deliberare in merito alle linee generali del programma di attività;
- fissare l'ammontare della quota associativa annuale o altri contributi a carico degli Associati;
- deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, mentre la funzione verbalizzante è svolta dal Segretario.

Di ogni assemblea deve essere redatto il verbale da inserire nel registro delle assemblee degli aderenti a disposizione dei soci per la libera consultazione.

Le disposizioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti gli aderenti.

L'Assemblea dei soci può essere convocata in via *straordinaria* dal Presidente del Consiglio Direttivo per modifiche dell'Atto Costitutivo e dello Statuto, nonché per lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione stessa. In questi casi valgono le maggioranze previste agli Artt. 13 e 14.

In prima convocazione, l'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto presenti in proprio o con esplicita delega scritta. In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti intervenuti; La seconda convocazione può avere luogo nello stesso giorno della prima. L'Assemblea delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno con la maggioranza semplice dei presenti.

## **Art. 8 – Il Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo resta in carica 3 anni e i suoi componenti sono rieleggibili; è composto da 5 membri effettivi, eletti tra i Soci con figli disabili.

Nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno, il Presidente, il VicePresidente, il Segretario Tesoriere.

Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione.

Il Consiglio viene ordinariamente convocato a cura del Presidente almeno una volta ogni tre mesi o quando ne faccia richiesta almeno 1/3 dei consiglieri;

Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

Alle riunioni possono essere invitati altri soci esperti esterni che intervengono senza diritto di voto.

Delle deliberazioni del Consiglio deve essere redatto apposito verbale a cura del Segretario, che firma insieme al Presidente.

Tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione dei Soci che richiedano di consultarlo.

Il Consiglio Direttivo ha il compito:

- svolgere, su indicazione dell'Assemblea, le attività esecutive relative Associazione;
- esercitare, in qualità di organo collegiale, tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione;
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- elegge il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario Tesoriere;
- sottopone all'approvazione dell'assemblea il bilancio preventivo, possibilmente entro la fine di dicembre e comunque congiuntamente al bilancio consuntivo entro la fine del mese di aprile;
- accoglie o respinge le domande di adesione di aspiranti aderenti;
- deliberare in merito alle azioni disciplinari nei confronti dei soci;
- istituire gruppi o sezioni di lavoro tra i soci;
- decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre Associazioni o Enti.

### **Art. 9 – Il Presidente**

Il Presidente dell'Associazione è stato eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza dei voti e dura in carica per il periodo di 3 anni e può essere rieletto.

Ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio.

Il Presidente rappresenta l'Associazione e compie tutti gli atti che impegnano l'Associazione stessa, presiede e convoca il Consiglio Direttivo, ne cura l'ordinato svolgendo dei lavori e sottoscrive il verbale delle sedute.

E' autorizzato ad eseguire incassi e accettare donazioni di ogni natura ed a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, Enti e privati, rilasciando liberatorie e quietanze.

E' autorizzato a stipulare, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo, accordi o convenzioni con Enti Pubblici o altre Associazioni.

### **Art. 10– Il Segretario Tesoriere**

Il Segretario redige i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e li firma con il Presidente.

Tiene aggiornato l'elenco dei Soci e assicura idonea pubblicità degli atti, dei registri e dei libri associativi.

Cura ogni aspetto amministrativo dell'Associazione. Cura la gestione della cassa e ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone (dal punto di vista contabile) il rendiconto economico annuale e il bilancio di previsione.

### **Art. 11 - Risorse economiche**

L'Associazione di Volontariato trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) contributi degli aderenti;
- b) contributi privati;
- c) contributi dello Stato, di enti e istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d) donazioni e lasciti testamentari;
- e) rimborsi derivanti da convenzioni,
- f) entrate derivanti da attività organizzate dall'Associazione;
- g) raccolta fondi.

#### **Art. - 12 Il Bilancio**

L'esercizio sociale si intende dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Di esso deve essere presentato un Rendiconto Economico e Finanziario all'Assemblea dei Soci entro il 30 aprile dell'anno successivo. La previsione e la programmazione economica dell'anno sociale successivo è deliberata dall'Assemblea dei soci con attinenza alla formulazione delle linee generali dell'attività dell'Associazione. E' fatto divieto di distribuire ai soci, anche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione. Gli utili o gli avanzi di gestione saranno totalmente reinvestiti per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

#### **Art. - 13 Modificazioni dello Statuto**

Lo Statuto vincola alla sua osservanza tutti gli aderenti all'Associazione. Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa. Il presente Statuto può essere modificato con deliberazione straordinaria dell'Assemblea, con la presenza di almeno (il 50%) degli Associati e con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

#### **Art. - 14 Scioglimento dell'Associazione**

La decisione motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere presa da almeno i tre quarti degli associati. L'assemblea stessa decide sulla devoluzione del patrimonio residuo, dedotte le eventuali passività, per uno o più scopi stabiliti dal presente Statuto, ad altra Associazione con finalità analoghe e comunque per scopi di utilità generale. E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione agli Associati.

#### **Art. 15 – Disposizioni finali**

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento al Codice Civile, ed alle altre norme vigenti in materia.

**IL SEGRETARIO**

**IL PRESIDENTE**